



FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO

-TRIBUNALE FEDERALE-

nel procedimento n. 004/2022 R.G.

DECISIONE N. 1/2023

Il Tribunale Federale nel Collegio giudicante composto da:

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Avv. Simone Colla | Presidente |
| Avv. Pietro Biggio | Vice Presidente -Componente |
| Avv. Biagio Terrano | Componente - Relatore |

riunitosi in camera di consiglio il 27 gennaio 2023 al termine dell'istruttoria dibattimentale, svoltasi tramite collegamento telematico da remoto come previsto dall'art. 22.5 del R.G.F., nel procedimento distinto con il n. 004/2022 R.G. promosso a carico di

- **SIBILLO Damiano**, nato a Napoli, il 10/01/1995 (Tessera FIC n. 262313), tesserato presso il Circolo Canottieri Nesis, con sede in Giugliano in Campania.

Premesso e ritenuto:

- che in data 6/6/22 perveniva alla Procura federale FIC l'esposto/denuncia del Tesserato Domenico Perna per fatti accaduti durante il Consiglio di Regata presso la torre di arrivo al Lago Patria del 29/5/22, e segnatamente in merito alle condotte tenute da Damiano Sibillo e [omissis], presenti per conto del Circolo Canottieri Nesis;
- che, in ordine a quanto accaduto, il Procuratore Federale ha esercitato l'azione disciplinare nei confronti del solo Damiano Sibillo (la posizione di [omissis] è stata archiviata con procedimento dd. 12/10/22), con deferimento dello stesso per aver nelle circostanze sopra riferite rivolto all'indirizzo di [omissis] la frase offensiva in dialetto partenopeo "[omissis]", seguita da comportamento aggressivo non degenerato in fatti più gravi solo per l'intervento dei presenti all'adunanza;
- che con l'atto di deferimento proposto dal Procuratore federale ex art. 58, comma 4, R.G.F., è stata contestata a Damiano Sibillo la violazione delle seguenti norme federali:
 - A) dell'art. 8, lett. b), capo I, dello Statuto Federale, il quale stabilisce che gli affiliati alla Federazione debbano esercitare la propria attività/le proprie funzioni con lealtà

sportiva osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché salvaguardando la funzione educativa, sociale e culturale dello sport;

- B) degli artt. 1 e 3 n. 2) del Regolamento di Giustizia Federale, i quali stabiliscono il divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone operanti nell'ambito federale, anche avuto riguardo alla dignità e onorabilità dei soggetti offesi;
- C) degli artt. 3 e 12 del codice di Comportamento Etico-Sportivo FIC, i quali stabiliscono che i tesserati debbano uniformare il proprio comportamento, in ogni funzione, ai principi di lealtà, correttezza, rispetto e fair-play a maggior ragione e con maggior rigore (art. 12) ove allenatori, come nel caso in esame;
- D) degli artt. 2 e 5 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, i quali sanciscono il principio di lealtà e non violenza a carico dei tesserati;
- E) con l'aggravante, ex art. 9 del Regolamento di Giustizia Federale, per aver l'incolpato commesso il fatto rivestendo il ruolo di Allenatore.
- che il deferimento del Sibillo da parte della Procura Federale ha trovato aggancio probatorio nell'apporto confessorio dell'indagato, che nella memoria 12/7/22 ha confermato di aver agito in stato d'ira, nell'implicita conferma sui fatti del [omissis], e di quella più esplicita della teste [omissis];
 - che, sulla base dell'atto di deferimento, il Presidente di questo Tribunale ha disposto il rinvio a giudizio del tesserato Sibillo Damiano, fissando per la comparizione dell'incolpato e discussione del procedimento l'udienza del 13/1/23;
 - che all'udienza avanti al Tribunale è comparso il deferito Sibillo Damiano e per la Procura Federale l'avv. Arnaldo Cogni;
 - che il deferito si è costituito in giudizio con la memoria difensiva in data 10/01/2023 ed integrando le proprie difese depositando il verbale di riunione del Comitato FIC-Campania dd. 18/5/22, mentre la Procura Federale ha richiesto la prova testimoniale sui fatti per cui è giudizio di [omissis] e [omissis];
 - che nel corso dell'udienza del 13/1/23 il deferito ha riconosciuto di aver *alzato i toni*, mentre il [omissis] interveniva per fare da paciere, senza alcuna intenzione di avere uno scontro fisico con il [omissis];
 - che il Tribunale ha altresì raccolto la deposizione testimoniale del [omissis] il quale afferma di aver allontanato il Deferito per evitare ulteriori disguidi, dato che il [omissis] lo aveva invitato a ripetere quanto gli era stato detto, escludendo l'ipotesi di uno scontro fisico;
 - che alla successiva udienza del 27/1/23 è stata sentita quale teste [omissis], la quale non ricorda la frase pronunciata dal deferito, ma solo che il [omissis] lo invitava a ripetere, confermando l'atteggiamento violento del Sibillo, trattenuto dal passare dalle parole ai fatti solo per l'intervento di [omissis];
 - che, esaurita la fase istruttoria, il Tribunale ha invitato le parti a precisare le proprie conclusioni;

- che la Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, ha chiesto l'applicazione della sanzione dell'ammonizione ex art. 5, lett. a) RGF, nonché, ove applicabile, l'ammenda di € 300,00 ex art. 5, lett. c) RGF;
- che il Deferito ha concluso chiedendo di essere assolto in ordine alle condotte contestate, essendo stato il proprio comportamento scorretto solo da un punto di vista verbale, ma senza aver realizzato condotte violente;
- che, sulle prese conclusioni delle parti, il Tribunale si è riservato di decidere con deposito contestuale di decisione e motivazione;

Il Tribunale, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27/1/23

RILEVA

Il procedimento per cui è giudizio deve essere definito sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui, al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (*ex multis* Cass. Civ. nn. 24542/2009 e 8767/2011).

IN VIA PRELIMINARE

In ordine alla violazione delle norme federali formulate dalla Procura Federale a carico dell'incolpato, questo Tribunale ritiene di riquilibrare le stesse come segue:

- A) Poiché ai sensi del vigente Codice della Giustizia Sportiva del CONI (art. 2, n. 6) *“per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile...”*, è onere di questo Tribunale, ai sensi dell'art. 113, 1° comma, c.p.c. (v. sull'applicabilità di detta norma, da ultimo, Cassazione 03/03/2021 n. 5832), assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti in lite, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie: trattasi del principio di cui al noto brocardo *iura novit curia*.

Appare pertanto erronea l'applicazione dell'art. 8, n. 1, lettera b), dello Statuto Federale, in quanto destinatari della stessa sono gli affiliati e cioè le società e non le persone fisiche degli atleti e tecnici.

Ne consegue che il fatto illecito ricade in concreto nella previsione di cui all'art. **15, n. 2, lett. a) e b)** dello Statuto Federale FIC, che impone ai Tecnici Sportivi di:

- a) esercitare con lealtà sportiva le loro attività;
- b) osservare i principi, le norme e le consuetudini sportive, tenendo conto, in particolare, della funzione sociale, educativa e culturale della loro attività.

- B)** Le violazioni del Regolamento di Giustizia Federale FIC (nel prosieguo, per brevità, “RGF”) vanno dunque più correttamente rubricate come violazioni dell’art. 1, n. 2, e dell’art. 3, n. 2, lett. b)
- C)** La contestata aggravante può trovare supporto nell’art. 9, n. 1, lett. a) RGF, per aver l’incolpato commesso il fatto con abuso di poteri e violazione dei doveri derivanti dall’esercizio delle funzioni di allenatore.
- D)** L’ammenda di € 300,00 richiesta dalla Procura Federale ex art. 5, n. 1, lett. c) RGF, non può trovare applicazione, in quanto tale sanzione, ai sensi del vigente RGF è comminabile solo a carico dei soggetti affiliati e non anche ai tesserati.

MOTIVAZIONE

Il Tribunale ritiene che vada affermata, per quanto di ragione, la personale responsabilità del tesserato Maurizio Sibillo, nel quadro di una corretta applicazione delle norme federali ed attraverso un ordito argomentativo che ha valutato tutte le circostanze aggravanti ed attenuanti, il loro concorso, e la prevalenza del caso.

In estrema sintesi:

- 1) Appare ampiamente provata la condotta ingiuriosa posta in essere da Damiano Sibillo all’indirizzo di [omissis] nel corso del Consiglio di Regata al Lago Patria del 29/5/22, il tutto aggravato dalla presenza di più persone e dalla veste dell’incolpato quale allenatore del Circolo Canottieri Nesis.

La Giurisprudenza sportiva definisce la condotta ingiuriosa secondo il vecchio concetto penalistico dell’ingiuria (reato ormai depenalizzato e considerato solo come illecito civile), ovverosia espressioni *“idonee a ledere il decoro, la dignità o l’onore della persona alla quale sono rivolte, ovvero sono tali da attribuire qualità personali negative al destinatario”*.

Nella fattispecie concreta è lo stesso deferito a ritenere il proprio comportamento scorretto da un punto di vista formale, il tutto confermato dalle deposizioni testimoniali del teste [omissis] (*“Ricordo bene che mandò a quel paese il [omissis], ma non ricordo le parole esatte”*) e della teste [omissis] (*“non ho sentito le parole precise, immagino qualcosa di poco piacevole dal Sibillo, perché il [omissis] lo esortava a ripetere”*).

- 2) Nessuna delle norme di comportamento, come riqualificate in via preliminare, ricomprende la presunta volontà di aggressione fisica da parte del Sibillo verso il [omissis].

Pertanto detta circostanza a nulla rileva se non nei limiti di un comportamento gestuale meramente oltraggioso, come riferito dalla teste [omissis] ed anche in parte dal [omissis], allorchè l’incolpato *“si è allontanato e poi riavvicinato a [omissis], sicuramente in modi non tranquilli, correndo verso di lui, con fare violento”*.

- 3) Nella fattispecie concreta all’incolpato vanno riconosciute alcune circostanze attenuanti generiche, come previste dall’art. 11, comma 2, RGF, e segnatamente individuabili come *altre circostanze diverse*:

- a) l’essere Sibillo Damiano “incensurato” per questa Federazione;

- b) l'aver agito, l'incolpato in uno stato d'ira conseguente all'opposizione (ritenuta immotivata) di [omissis] in merito all'assegnazione delle Coppe Perpetue 2021 nel corso della manifestazione remiera in Lago Patria del 29/5/22:
- c) l'aver il Sibillo agito d'impeto, a seguito della esortazione del [omissis] a ripetergli ad alta voce la frase ingiuriosa già pronunciata.

Ritiene questo Tribunale che in concreto si debba tener conto solo delle circostanze attenuanti, ex art. 14, comma 3 RGF, ed, esclusa la possibilità di applicare l'ammenda come richiesto dalla Procura Federale, in quanto destinata solo a soggetti affiliati, si ritiene applicabile al caso di specie la sanzione dell'inibizione a svolgere le proprie funzioni riconosciute dall'Ordinamento Federale per attività nazionali ed internazionali, ex art. 5, n. 1, lett. d) RGF.

- 4) Alla stregua di tale prospettazione, il Tribunale ritiene congrua la sanzione della sospensione/inibizione per il periodo di due mesi, così ridotta ai sensi dell'art. 12, n. 2, RGF, tenuto conto che il periodo minimo di 6 mesi può essere diminuito in misura non eccedente ad un terzo.

P. Q. M.

il Tribunale Federale, definitivamente pronunciando, accertata la violazione da parte dell'incolpato delle norme federali come riqualificate in via preliminare, e conseguentemente rideterminata la sanzione rispetto alla richiesta dalla Procura Federale, applica a Sibillo Damiano, ex art. 5, n. 1, lett. d), RGF, la sanzione dell'inibizione a svolgere le proprie funzioni per attività nazionali ed internazionali per il periodo di mesi due.

MANDA

alla Segreteria degli Organi di Giustizia, ex art. 27.4 del R.G.F., affinché provveda a comunicare la presente decisione:

– a Sibillo Damiano, a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo email, purché il destinatario ne confermi l'avvenuta ricezione.

- Alla Procura Federale FIC, al suo indirizzo p.e.c.

DISPONE

che a cura della medesima Segreteria degli Organi di Giustizia la presente decisione venga pubblicata nell'apposita sezione del sito federale omettendo ogni riferimento alle persone non destinatarie del presente provvedimento.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 27/01/2023, tenuta in modalità di videoconferenza.

Il Relatore
(Avv. Biagio Terrano)

Il Vice Presidente
(Avv. Pietro Biggio)

Il Presidente
(Avv. Simone Colla)

[
f
.
t
o
]